

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 02188/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2023, proposto da

“Voce della Speranza” – Ente ecclesiastico avventista civilmente riconosciuto, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Puoti ed Alessandra Puoti, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Panama, n. 68, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione V - Emittenza Radiotelevisiva;

rappresentati e difesi *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Radio Stella Città, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

- della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy identificata mediante numero di registro mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0178262.02-12-2022, notificata in data 2 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.P.R n. 146 del 2017, attraverso comunicazione inviata tramite la piattaforma informatica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy "SICEM", con la quale il Ministero ha comunicato alla ricorrente l'esclusione dalla procedura ministeriale per l'assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'art. 1, comma 160, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208;

- della nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy identificata mediante numero di registro mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.I.0151463.24-10-2022, notificata in data 24 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.P.R n. 146 del 2017, attraverso comunicazione inviata tramite la piattaforma informatica del Ministero delle Imprese e del Made in Italy "SICEM" con la quale il Ministero ha confermato alla ricorrente l'esclusione dalla procedura ministeriale per l'assegnazione delle risorse finanziarie, di cui al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'art. 1, comma 160, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208;

- della graduatoria definitiva in merito all'assegnazione dei contributi spettanti per l'annualità 2022 alle emittenti Radiofoniche comunitarie (D.P.R. n. 146 del 2017), approvata con Decreto direttoriale in data 6 dicembre 2022, pubblicata in pari data sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.P.R. n. 146 del 2017;

- di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ancorché non conosciuto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto come la presente controversia tragga spunto dal diniego di ammissione alle risorse finanziarie a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dall'art. 1, comma 160, lett. b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fondato sulla mancata allegazione dell'attestazione sulla regolarità dei versamenti rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data della presentazione della domanda, ovvero valida al momento della presentazione della domanda, richiesta a pena di inammissibilità dall'art.4, comma 4 del D.M. 20 ottobre 2017;

Rilevata l'esigenza che il contraddittorio processuale venga, a cura della medesima parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parti necessarie del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa, di essere pregiudicata;

Ritenuto che tale incumbente debba essere posto in essere, a cura della parte ricorrente, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza; e che dell'espletamento di esso la parte stessa debba fornire prova, mediante deposito in giudizio dei pertinenti rilievi documentali, entro il successivo termine di giorni 15 (quindici);

Ritenuto che, conseguentemente, la trattazione dell'istanza cautelare – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – vada differita alla Camera di Consiglio del 19 aprile 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone integrarsi il contraddittorio, nei termini

e con le modalità indicate in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la Camera di Consiglio del 19 aprile 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**